

Codice A1714A

D.D. 20 febbraio 2024, n. 127

Deliberazione della Giunta Regionale n.58-7356 del 31 luglio 2023. Modalità di monitoraggio della produzione agricola dei terreni interessati dagli impianti agrivoltaici.



ATTO DD 127/A1714A/2024

DEL 20/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n.58-7356 del 31 luglio 2023. Modalità di monitoraggio della produzione agricola dei terreni interessati dagli impianti agrivoltaici.

la recente normativa statale in materia di energia rinnovabile e in particolare il D.Lgs. n.199/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) e successive modifiche e integrazioni, ha rivisitato il quadro normativo senza tuttavia trovare ancora completa attuazione, in quanto all'articolo 20, commi 1, 4 e 8:

- domanda a uno o più decreti interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281/1997, l'individuazione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- domanda alle regioni la successiva individuazione delle aree idonee, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dai suddetti decreti e intese;
- al contempo, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, considera da subito ed in via transitoria taluni ambiti territoriali idonei ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici.

La disciplina relativa all'installazione di impianti fotovoltaici contenuta nel D.Lgs. n.199/2021 deve trovare contemperamento con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del D.Lgs. n.387/2003 che prevede che *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n.57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, articolo 14”*, nonché con i paragrafi del d.m. 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* che riguardano il ruolo delle regioni nella tutela del patrimonio agroalimentare e nella tutela delle aree di elevato interesse agronomico.

Vista la D.G.R. n.58-7356 del 31 luglio 2023 denominata “Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”, che ha stabilito tra altro:

- di disporre che, ai sensi del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7 ed in coerenza con il decreto legislativo 199/2021, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici:
 - a. le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti:
 - agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);
 - ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con D.G.R. n.75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all’indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>;
 - b. nelle sopra menzionate aree agricole è consentita unicamente l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico;
 - c. si approvi l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il cui contenuto specifica le definizioni; le aree agricole su cui sono installabili esclusivamente impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico; le caratteristiche degli impianti agrivoltaici; i contenuti addizionali della relazione tecnico – agronomica;
 - d. il presente provvedimento non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;
 - di demandare alla successiva implementazione della piattaforma nazionale per le aree idonee, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 199/2021, la definizione di azioni di monitoraggio tese a stimare la percentuale di Superficie Agricola Utilizzata regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici;
- e in particolare di rinviare ad una successiva determinazione dirigenziale, a cura del Settore “Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura”, da redigere entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, le modalità di monitoraggio della produzione agricola dei terreni interessati dagli impianti agrivoltaici;

Vista altresì la D.G.R. n.26-7599 del 23 ottobre 2023, Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n.58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d);

Considerato che la citata D.G.R. n.26-7599 del 23 ottobre 2023 ha disposto unicamente, quale modifica parziale del dispositivo della D.G.R. n.58-7356 del 31 luglio 2023, di riformulare il punto d. come di seguito riportato: “d. il presente provvedimento non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l’applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso;” - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; - di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell’ambito

delle rispettive competenze, di dare la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

Considerato quindi che il CSI Piemonte su indicazione e con il supporto del Settore “Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura”, ha elaborato una specifica procedura on line denominata: AGRI-VOLTAICO; considerato altresì che tale procedura sarà entro breve resa disponibile (all’indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/indicazioni-sullinstallazione-impianti-fotovoltaici-aree-agricole>) agli operatori del comparto fotovoltaico allo scopo di poter trasmettere le informazioni riguardanti la produzione agricola delle superfici interessate dall’installazione degli impianti.

Ritenuto pertanto:

- di stabilire che, in applicazione della D.G.R. n.58-7356 del 31 luglio 2023, i soggetti gestori degli impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il mese di marzo, le informazioni riguardanti la produzione agricola riferita all’anno precedente e realizzata sui terreni interessati dagli impianti agrivoltaici, utilizzando la procedura informatica resa disponibile all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/indicazioni-sullinstallazione-impianti-fotovoltaici-aree-agricole>;

- di disporre che l’accesso a tale piattaforma sia da effettuare tramite Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) da parte di soggetto incaricato dalla società gestrice dell’impianto Agrivoltaico.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n.58-7356 del 31 luglio 2023 "Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021";
- D.G.R. n.26-7599 del 23 ottobre 2023 "Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)";
- D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

- di stabilire che, in applicazione della D.G.R. n.58-7356 del 31 luglio 2023, i soggetti gestori degli impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico, sono tenuti a trasmettere, contestualmente all’attivazione dell’impianto, i dati relativi allo stesso e successivamente, annualmente entro il mese di marzo, le informazioni riguardanti la produzione agricola riferita all’anno precedente e realizzata sui terreni interessati dagli impianti agrivoltaici, utilizzando la procedura informatica

resa disponibile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/indicazioni-sullinstallazione-impianti-fotovoltaici-aree-agricole>;

- di disporre che l'accesso a tale piattaforma sia da effettuare tramite Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID) da parte di soggetto incaricato dalla società gestrice dell'impianto Agrivoltaico.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino